

IL TRIBUNALE NAZIONALE DI APPELLO

composto dai Signori:

Claudio ZUCCHELLI	Presidente
Eugenio MELE	Componente, relatore
Ermanno DE FRANCISCO	Componente
Fabio MATTEI	Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel procedimento in appello proposto dal concorrente Dinamic Motorsport, titolare della licenza n. 387707, qualifica internazionale, partecipante al campionato "Porche Carrera Cup Italia", rappresentato e difeso dall'avv. Marco Baroncini del foro di Milano, il quale appella la decisione dei commissari sportivi in data 9 settembre 2016, n. 13, con la quale, è stata disposta la sanzione della cancellazione di tutti i tempi dell'intera sessione di prove ufficiali per la violazione dell'art. A1.2 del Regolamento Sportivo Porche Carrera Cup Italia (conduttore Mattia Drudi), ed appella altresì la successiva decisione n. 14 dei medesimi commissari sportivi resa in pari data per la medesima violazione con irrogazione della stessa sanzione in relazione al conduttore Alex De Giacomi.

FATTO

L'appellante tratta insieme i due appelli, considerati essere inquadrati in una medesima fattispecie, riferita a due conduttori relativi allo stesso concorrente nell'ambito della stessa gara e sanzionati con identica sanzione per una presunta uguale irregolarità.

Specifica l'appellante che dopo le prime prove ed in attesa delle seconde le automobili Porche Carrera dei due conduttori Drudi e De Giacomi raggiungevano la "pit lane" e si collocavano sulle loro "pit allocation" e restavano ferme sui loro martinetti, che sono parti essenziali della vettura, per cui è come se le stesse restassero a terra (viene depositata sul punto una lettera della Porche).

Rileva quindi l'appellante che i commissari sportivi non hanno proceduto a motivare in qualche modo il provvedimento sanzionatorio individuando una volontà della parte di trarre vantaggio da tale posizione, oltre al fatto che essendo iniziata la inattività del parco chiuso il

ricorrente avrebbe dovuto disattivare il meccanismo di sollevamento, per la piena regolarità, cosa che non poteva essere effettuata in regime di parco chiuso.

Chiede quindi l'appellante per entrambi gli appelli l'annullamento delle sanzioni irrogate e il conseguente ristabilimento dei tempi riportati, ovvero, in via subordinata, l'irrogazione di una sanzione più lieve.

All'udienza del 5 ottobre 2016, le cause sono discusse. L'appellante illustra in via orale le sue argomentazioni scritte e chiede l'annullamento delle sanzioni.

La procura concorda con l'annullamento, ma chiede l'accoglimento della subordinata in ordine alla inflizione di una sanzione meno grave.

Le cause sono successivamente spedite in decisione.

DIRITTO

I due appelli sono fra loro intimamente connessi sia da un punto di vista oggettivo che soggettivo e possono perciò essere preliminarmente riuniti e decisi con un'unica sentenza.

Entrambi i ricorsi sono fondati, non potendosi essersi verificata alcuna irregolarità palese nello svolgimento della gara e, in particolare, durante il periodo del parco chiuso.

In tale periodo, infatti, era prevista la sosta delle auto nel parcheggio assegnato, senza alcuna possibilità di intervento meccanico, e il fatto che le Porsche Carrera in parola fossero munite di martinetti non altera affatto il sistema del parco chiuso, essendo le automobili ferme nel parcheggio loro riservato senza alcun intervento sulle stesse e senza che la presenza dei martinetti in dotazione potesse configurarsi come un qualsiasi vantaggio per le autovetture in parola, che peraltro non avrebbero potuto eliminare il meccanismo della presenza dei martinetti senza un intervento che in regime di parco chiuso era vietato.

Nessuna differenza si riscontra pertanto sul fatto di poggiare a terra ovvero su martinetti in dotazione delle autovetture, il che peraltro non ha determinato alcun vantaggio per le vetture in parola.

I due appelli sono, conseguentemente, accolti con ripristino dei tempi dagli stessi conseguiti.

Le cauzioni anticipate vanno restituite agli appellanti.

P. Q. M.



Il Tribunale Nazionale di Appello, definitivamente pronunciando sugli appelli in epigrafe, li riunisce;

li accoglie, con annullamento dei provvedimenti impugnati e ordina il ripristino dei tempi conseguiti;

ordina la restituzione agli appellanti delle cauzioni versate.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Il Presidente

Il Relatore

Il Segretario